



Raccomandata a/r

Firenze, 13 marzo 2009

Al Sindaco di Trieste

Piazza Unità d'Italia, 4 34121 TRIESTE

e per conoscenza:

Alla Prefettura - U.T.G. di Trieste

Piazza Unità d'Italia, 8 34121 TRIESTE

Al Direttore della Divisione II

Direzione Generale per la Sicurezza Stradale

Dipartimento per i Trasporti Terrestri e il Trasporto Intermodale

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

via Giuseppe Caraci, 36 00157 ROMA

Al Direttore del quotidiano - Il Piccolo

Via Guido Reni, 1 34123 TRIESTE

Oggetto:

- Comune di Trieste - dichiarazioni inerenti problemi per la sicurezza della viabilità, ordinanza limitativa della circolazione delle autocaravan e sbarre trasversali ad altezza ridotta dalla sede stradale installate nei parcheggi.
- Invito alle autorità e richiesta di accesso ai sensi della legge n. 241/90.

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti con sede in Firenze, via San Niccolò numero civico 21, nella persona del suo legale rappresentante, in quanto portatrice di interessi diffusi degli utenti della strada che circolano in autocaravan, espone quanto segue.

PREMESSO CHE:

- In data 25 febbraio 2009 il quotidiano Il Piccolo di Trieste ha pubblicato l'articolo dal titolo "Via i camper dal centro, 600 posteggi in più" a firma di Furio Baldassi (*allegato 1*) relativo ai propositi del Comune di Trieste di bandire le autocaravan da numerose strade e parcheggi a partire dal mese di settembre 2009 oltre al progetto di un parcheggio a pagamento in via Brigata Casale, località Le Piane nel quale le autocaravan potranno disporre di uno stallo di sosta versando 250,00 euro all'anno. Nello specifico, le strade dove sarà interdetta la sosta alle autocaravan saranno via Cantù, via Grego, via Marovaz, via San Pasquale, via Revoltella, piazzale de Gasperi, il parcheggio del quadrivio di Opicina, via Forlanini, via Rosani, via Visinada, via Felluga, via San Luigi, strada del Friuli, via San Marco nel tratto verso via Von Bruck, via dell'Istria, via Cumano, via Rietta, viale Miramare, piazzale 11 settembre a Barcola, via Timignano, via Boegan a San Giovanni, strada di Fiume, parcheggio di via dei Salici, parcheggio del campo di Cologna.

- Nel testo dell'articolo, Franco Bandelli assessore del Comune di Trieste dichiara *“Non so se qualcuno si dichiarerà insoddisfatto per questa scelta, ma so invece che **era improcrastinabile**. Tutti quegli abusi, con i mezzi abbandonati in ogni angolo, **non si poteva andare avanti**. Cito un esempio tra i tanti possibili, quello di via Cantù, dove ormai era **diventata impossibile la visibilità nei pressi degli incroci**. No, **andava fatto**, e credo che avremo le nostre soddisfazioni. Basta ricordare che in questa maniera verremo a liberare circa 600 posti macchina, che non sono pochi. Se, inoltre, l'operazione delle Piane dovesse avere il successo che aspettiamo, siamo già pronti ad allargare il parcheggio, creando ulteriori 100 parcheggi”*.
- In data 12 marzo 2009 il quotidiano Il Piccolo di Trieste ha pubblicato l'articolo *“Delibera restrittiva in vista dell'area di via Brigata Casale. Camperisti in rivolta contro il Comune: Non può cacciarci dai park cittadini”* sempre a firma di Furio Baldassi (allegato 2).
- Nel testo dell'articolo – ove si riportano le posizioni degli utenti della strada in autocaravan che forniscono soluzioni alternative ai drastici divieti – sono riportate le affermazioni dell'assessore Franco Bandelli, che così si esprime: *“Non parlerei comunque di persecuzione nei confronti solo dei camperisti: noi non **casseremo** solo i camper, ma anche camioncini e furgoni di una certa dimensione. E siamo costretti a farlo, perché **in certe vie, a partire dalle prime indicate, ormai siamo a livello di guardia, sono stati creati veri e propri problemi per la sicurezza della viabilità che nessun ricorso potrà mai smentire**”*.

CONSTATATO CHE:

Dalle dichiarazioni dell'assessore Franco Bandelli pubblicate nei due articoli di giornale sopra citati, emerge che l'Amministrazione Comunale **era a conoscenza di veri e propri problemi per la sicurezza della viabilità e tuttavia NON risulta che abbia adottato alcuna misura per far fronte a un problema che investe la sicurezza**.

Ciò, nonostante che l'assessore si riferisca ad *“abusì”* e dichiarò espressamente che la scelta *“era improcrastinabile”* e che *“andava fatto”*.

Peraltro l'assessore Bandelli riferisce di un raggiunto *“livello di guardia”*.

A tal proposito non si comprende **per quale motivo l'Amministrazione Comunale debba attendere il superamento di un livello di guardia per comunicare l'intenzione di emanare dei provvedimenti**, atteso che vengono invocati problemi per la sicurezza della viabilità.

ALLA LUCE DELLE ESTERNAZIONI DELL'ASSESSORE BANDELLI l'Amministrazione Comunale potrebbe essere chiamata a rispondere per:

- **responsabilità civile** in caso di danni a persone o cose per sinistri stradali occorsi nelle strade menzionate;
- **responsabilità penale** in caso di sinistri con decessi o feriti occorsi nelle strade menzionate

Il concorso di responsabilità è ravvisabile in quanto l'Amministrazione Comunale non ha adottato alcun provvedimento nonostante fosse al corrente di un *“pericolo di sicurezza”* come dichiarato dall'assessore Bandelli.

PER QUANTO CONCERNE L'ORDINANZA LIMITATIVA DELLA SOSTA DELLE AUTOCARAVAN NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI TRIESTE

si ricorda che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i Trasporti Terrestri e il Trasporto Intermodale – Direzione Generale per la Sicurezza Stradale – Divisione II con circolare **prot. n. 0050502 datata 16 giugno 2008** ha chiarito che *“qualora nelle ordinanze di cui all’articolo 5, comma 3, del Codice della Strada, siano stabiliti obblighi, divieti o limitazioni in relazione a esigenze della circolazione o a caratteristiche strutturali delle strade (articolo 6, comma 4, lett. b)), oppure sia disposta la sospensione della circolazione per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico (articolo 6, comma 4, lett. a)), da tali ordinanze si dovrà evincere come l’ente proprietario della strada abbia effettuato una dettagliata analisi tecnica al fine di comprovare la sussistenza delle esigenze e dei motivi previsti dall’articolo 6, comma 4, lettere a) e b) del Codice della Strada. In mancanza di tale attività istruttoria l’ordinanza dovrebbe ritenersi illegittima per violazione di legge o eccesso di potere riscontrandosi quantomeno un difetto di motivazione o di istruttoria”*.

**IN VIRTÙ DI QUANTO SOPRA ESPOSTO,
AI SENSI DELLA DELL’ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 241/1990
LA SCRIVENTE ASSOCIAZIONE CHIEDE ALLA S.V.**

l’invio per posta, entro trenta giorni dal ricevimento della presente, di fotocopia non in bollo, con addebito delle eventuali spese di segreteria e copia, dei seguenti documenti:

- 1) Relazioni tecniche dalle quali si evince la sussistenza di pericoli per la sicurezza della viabilità nelle strade del Comune di Trieste, connesse alla presenza di autocaravan.
- 2) Relazione introduttiva al provvedimento di limitazione della circolazione e sosta delle autocaravan sul territorio del Comune di Trieste.
- 3) Ordinanza limitativa della sosta delle autocaravan sul territorio del Comune di Trieste.

INOLTRE

A seguito delle segnalazioni di utenti della strada residenti nel Comune di Trieste, è emersa la presenza di sbarre trasversali ad altezza ridotta dalla sede stradale all’entrata del parcheggio di via Flavia – piazzale Cagni e dei due parcheggi di piazzale Duca delle Puglie.

Al riguardo si osserva che con l’installazione di sbarre ad altezza ridotta dal suolo il **proprietario di autocaravan verrebbe illegittimamente escluso dal transito e dalla sosta nelle aree destinate al parcheggio della propria città.**

Orbene, l’utente della strada proprietario di un veicolo di altezza superiore alle autovetture può essere legittimamente escluso dal transito e dalla sosta in un parcheggio qualora sussista un’oggettiva impossibilità dovuta alla presenza – all’interno del parcheggio – di altezze inferiori a quella dei veicoli a cui è interdetto l’accesso.

Tuttavia, nel caso di specie l’accesso e la sosta nei parcheggi ai veicoli oltre una certa altezza, quali le autocaravan, sarebbero impediti **SENZA ALCUNA LEGITTIMA RAGIONE.**

Quanto detto non è una valutazione discrezionale ma è quanto previsto dal Codice della strada e ribadito nella **circolare 14 gennaio 2008 prot. 0000277** emanata dal Ministero dell’Interno avente ad oggetto la direttiva del Ministero dei Trasporti ai sensi dell’art. 35 del Codice della strada - Linee guida in materia di circolazione e sosta delle autocaravan.

Si tratta di un provvedimento censurabile e fonte di maggiori disagi avuto riguardo agli utenti della strada proprietari di autocaravan che risiedono nella città di Trieste.

Vale l’occasione per ricordare che in relazione alla circolazione e sosta delle autocaravan il Sindaco ha l’obbligo di rispettare quanto previsto dal Codice della strada (libera circolazione e sosta) e che del tutto diverso il tema e le questioni relative all’allestimento di aree attrezzate e/o rimessaggi e/o campeggi in quanto riguardano la promozione del turismo e/o dell’economia sul territorio.

**In virtù di quanto sopra detto, considerato che L’INSTALLAZIONE
DI SBARRE TRASVERSALI AD ALTEZZA RIDOTTA DALLA SEDE STRADALE:**

- impedisce illegittimamente alle autocaravan il transito e la sosta in un parcheggio, poiché **limita la circolazione stradale in violazione dell’articolo 185** del Codice della strada secondo

il quale le autocaravan *“ai fini della circolazione stradale in genere ed agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri autoveicoli”*. In particolare **impedisce alle autocaravan di fruire degli stalli di sosta alla pari delle autovetture** giunte in analogo territorio;

- **contrasta con l'articolo 6, comma 4, lettera b) del Codice della strada** qualora la limitazione non sia supportata da ragioni precise, reali e circoscritte, relative ad esigenze della circolazione o a caratteristiche strutturali delle strade;
- **contrasta altresì con l'articolo 118 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada**, qualora le sbarre siano apposte in assenza di altezze inferiori nel parcheggio che ne giustifichino tecnicamente l'installazione;
- potrebbe violare gli articoli 23 e 24 della legge n. 104/1992 e quanto previsto nel D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503 poiché **limitano la circolazione e la sosta a chi utilizza l'autocaravan quale ausilio protesico**. Per mero tuziorismo si ricorda che la Corte di Cassazione, sez. III penale con sentenza n. 32773/2001 ha sancito la responsabilità penale del progettista che costruisce edifici senza realizzare le opportune misure per l'eliminazione delle barriere architettoniche.
- può **compromettere la sicurezza stradale nonché impedire o limitare la circolazione ai veicoli preposti agli interventi di emergenza** quali ambulanze, veicoli dei Vigili del Fuoco, veicoli della Protezione Civile, etc...
- incide sulla circolazione stradale (movimento, fermata e sosta) spesso **dissimulando un provvedimento volto ad impedire l'affluenza di soggetti nomadi**, che solitamente circolano con veicoli di dimensioni superiori alle autovetture.

PRESO ATTO:

• dei contenuti della **Direttiva prot. 0031543 datata 2 aprile 2007** con la quale il Ministero dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti Terrestri - Direzione Generale per la Motorizzazione - Divisione VIII ha assunto la propria posizione in materia di circolazione e sosta delle autocaravan, fornendo la corretta interpretazione e applicazione dell'art. 185 del Codice della strada. In particolare si legge che *“... Talvolta i comuni, allo scopo di impedire fisicamente la circolazione delle autocaravan, emanano ordinanze per far installare all'ingresso di una strada o di un parcheggio una sbarra ad altezza ridotta dal suolo. In tali casi, l'installazione appare illegittima in assenza di altezze inferiori nella strada e/o parcheggio che ne giustifichino tecnicamente l'installazione. Inoltre, l'installazione di una sbarra ad altezza ridotta dal suolo è suscettibile, oltre che di limitare la circolazione stradale, anche, eventualmente, di compromettere la sicurezza stradale nonché di impedire e/o limitare la circolazione ai veicoli preposti agli interventi di emergenza quali ambulanze, veicoli dei Vigili del Fuoco, veicoli della Protezione Civile, ecc....; Tra l'altro, tale dispositivo non può essere neppure considerato dissuasore di sosta come definito dall'art. 180 del Regolamento di esecuzione, essendo un dispositivo di sicurezza (come previsto dalla circolare n. 1357 del 7.5.1985 sulla segnaletica afferente i passaggi a livello su linee elettrificate ed i cavalcavia ferroviari) da utilizzare dove la presenza di ostacoli al di sopra della carreggiata rende necessario, in posizione anticipata, impedire il transito (e non la sosta) di veicoli alti per evitare che restino incastrati o non possano manovrare per tornare indietro. L'assenza di tale condizione preliminare non ne giustifica l'adozione come dissuasori di sosta”*;

• dei contenuti della **circolare 14 gennaio 2008 prot. 0000277** avente ad oggetto la direttiva del Ministero dei Trasporti ai sensi dell'art. 35 del Codice della strada - Linee guida in materia di circolazione e sosta delle autocaravan emanata dal Ministero dell'Interno ed inviata a tutte le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo, ai Commissari di Governo per le Province autonome, al Presidente della Giunta Regionale della Valle d'Aosta nonché alla Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato – Dipartimento di Pubblica Sicurezza;

• dei contenuti della **circolare prot. 0050502 datata 16 giugno 2008** con la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i Trasporti Terrestri e il Trasporto Intermodale – Direzione Generale per la Sicurezza Stradale – Divisione II ha chiarito che *“qualora nelle ordinanze di cui all'articolo 5, comma 3, del Codice della Strada, siano stabiliti obblighi, divieti o limitazioni in relazione a esigenze della circolazione o a caratteristiche strutturali delle strade (articolo 6, comma 4, lett. b)), oppure sia disposta la sospensione della circolazione per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio*

stradale o ad esigenze di carattere tecnico (articolo 6, comma 4, lett. a)), da tali ordinanze si dovrà evincere come l'ente proprietario della strada abbia effettuato una dettagliata analisi tecnica al fine di comprovare la sussistenza delle esigenze e dei motivi previsti dall'articolo 6, comma 4, lettere a) e b) del Codice della Strada. In mancanza di tale attività istruttoria l'ordinanza dovrebbe ritenersi illegittima per violazione di legge o eccesso di potere riscontrandosi quantomeno un difetto di motivazione o di istruttoria";

- dei contenuti della **nota prot. 5608 datata 31 ottobre 1996** con cui il Ministero dei Lavori Pubblici – Ispettorato Regionale Circolazione e Sicurezza Stradale di Trento, a seguito della segnalazione di sbarre limitatrici di sagoma all'imbocco di un parcheggio, diffidava i Comuni in indirizzo al rispetto del Codice della strada e demandava al Comando dei Carabinieri e alla Polizia Stradale il compito di effettuare le necessarie verifiche e di segnalare eventuali inadempienze, considerato che l'articolo 185 del Codice della strada non può essere derogato da un'ordinanza sindacale.

In particolare si fa presente che in caso di incidente con morti e/o feriti a causa di dette sbarre sarà inviata istanza / denuncia alla Procura della Repubblica chiedendo di accertare l'esistenza obiettiva di pericolo o di insidie della strada, dovuti a condotta colposa omissiva o commissiva dell'ente proprietario e l'eventuale nesso di causalità tra tale condotta e i danni subiti dagli utenti della strada.

**IN VIRTÙ DI QUANTO SOPRA ESPOSTO,
LA SCRIVENTE ASSOCIAZIONE INVITA LA S.V.**

a rimuovere immediatamente, non oltre trenta giorni dal ricevimento della presente, le sbarre trasversali ad altezza ridotta dalla sede stradale installate nei parcheggi della città sopra citati.

La scrivente Associazione, in qualità di associazione portatrice di interessi diffusi degli utenti stradali che circolano in autocaravan, al fine di curare i propri interessi giuridici, sempre ai sensi della dell'articolo 9 della legge n. 241/1990,

CHIEDE alla S.V.

l'invio per posta, entro trenta giorni dal ricevimento della presente, di fotocopia non in bollo, con addebito delle eventuali spese di segreteria e copia, dei seguenti documenti:

1. Ordinanze che dispongono l'installazione di sbarre trasversali ad altezza ridotta dal suolo e della relativa segnaletica, sul territorio del Comune di Trieste.
2. Verbali di installazione ed apposizione delle sbarre e della relativa segnaletica stradale di cui al punto precedente.
3. Documentazione relativa al rilascio di autorizzazione da parte dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale (le cui competenze sono state assorbite dalla Divisione II - Direzione Generale per la Sicurezza Stradale – Dipartimento per i Trasporti Terrestri e il Trasporto Intermodale) alla ditta produttrice delle sbarre e della segnaletica di cui al punto precedente, incaricata dal Comune ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 45 del Codice della strada e agli articoli 192 e ss. del relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione, con esibizione della relativa fattura di acquisto.

La documentazione richiesta dovrà essere inviata utilizzando uno dei seguenti sistemi:

- per e-mail a: info@coordinamentocamperisti.it
- per posta indirizzando a: Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti
Via San Niccolò, 21 50125 FIRENZE
- per telefax al numero 055 2346925

Si ricorda alla S.V. che la documentazione richiesta si rende indispensabile per poter eventualmente attivare le procedure contemplate dagli articoli 5, 37, 38 e 45 del Codice della strada, nonché per poter predisporre un eventuale ricorso in sede giurisdizionale e/o amministrativa.

Si fa presente che un'eventuale attività omissiva violerebbe in modo inequivocabile l'articolo 24, comma 7 della legge n. 241/90 secondo il quale deve comunque essere garantito ai richiedenti, l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici.


Si produce in allegato:

1. Articolo di giornale "*Via i camper dal centro, 600 posteggi in più*" a firma di Furio Baldassi pubblicato sul quotidiano Il Piccolo in data 25 febbraio 2009
2. Articolo di giornale "*Delibera restrittiva in vista dell'area di via Brigata Casale. Camperisti in rivolta contro il Comune: Non può cacciarci dai park cittadini*" a firma di Furio Baldassi pubblicato sul quotidiano Il Piccolo in data 12 marzo 2009

In fede

Isabella Cocolo

Firenze, 13 marzo 2009



Presidente dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti
via San Niccolò, 21 - 50125 FIRENZE / telefono 055 2340597 - fax 055 2346925
www.coordinentocamperisti.it - www.perlasicurezzastradale.org
www.incamper.org per leggere la rivista **|||CAMPER**